



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 290 DEL 17 maggio 2010

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 15-16 maggio 2010 - Diciannovesima giornata ritorno

Atalanta-Palermo 1-2  
Bari-Fiorentina 2-0  
Cagliari-Bologna 1-1  
Catania-Genoa 1-0  
Chievo Verona-Roma 0-2  
Lazio-Udinese 3-1  
Milan-Juventus 3-0  
Parma-Livorno 4-1  
Sampdoria-Napoli 1-0  
Siena-Internazionale 0-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 maggio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

290/931



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



" " " N. 106

**1) SERIE A TIM**

**Gare del 15-16 maggio 2010 - Diciannovesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**a) SOCIETA'**

**Soc. JUVENTUS**

**Soc. LAZIO**

**Soc. MILAN**

**Soc. SAMPDORIA**

***Il Giudice Sportivo***

premesso che:

nel corso della gara Milan-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Udinese sostenitori della Soc. Lazio accendevano un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Juventus sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Napoli sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco e nel recinto di giuoco oggetti di varia natura (una vite di grosse dimensioni, due lattine ed un bengala); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni, determinando due brevi interruzioni del giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere tre petardi nel recinto di giuoco e acceso un fumogeno nel proprio settore; per avere inoltre omesso di impedire la presenza, nel corso della gara, di numerose persone non autorizzate nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala, lanciandone uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00**

**ISLA ISLA Mauricio Anibal** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 37° del primo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto un'espressione ingiuriosa all'Arbitro, appoggiandogli una mano sul petto.

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00**

**GAMBERINI Alessandro** (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, appoggiandogli un dito sul petto ed esercitando una leggera pressione.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**JURIC Ivan** (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BIAGIANTI Marco** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**CODREA Paul Costantin** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**CRIBARI Emilson Sanchez** (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

**DEL GROSSO Cristiano** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**IORI Manuel** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PAZIENZA Michele** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **TREDICESIMA SANZIONE**

**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00**

**MONTOLIVO Riccardo** (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Decima sanzione).

#### **DECIMA SANZIONE**

**PAPASTATHOPOULOS Sokratis** (Genoa)

#### **QUINTA SANZIONE**

**ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo** (Napoli)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **DECIMA SANZIONE**

**LUCARELLI Alessandro** (Parma)

NONA SANZIONE

**CHIVU Cristian Eugen** (Internazionale)  
**DA SILVA DALBELO Felipe** (Fiorentina)  
**GRAVA Gianluca** (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**CANNAVARO Fabio** (Juventus)  
**GATTUSO Gennaro Ivan** (Milan)

SESTA SANZIONE

**DONADEL Marco** (Fiorentina)  
**GROSSO Fabio** (Juventus)  
**MANNINI Daniele** (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

**JARDIM BRANDAO Goncalo** (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**DIAKHITE Modibo** (Lazio)  
**NATALI Cesare** (Fiorentina)  
**PARISI Alessandro** (Bari)  
**SIVIGLIA Sebastiano** (Lazio)  
**STELLINI Cristian** (Bari)

SECONDA SANZIONE

**DOSSENA Andrea** (Napoli)

PRIMA SANZIONE

**BOLZAN MARTINS Adailton** (Bologna)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

**BIANCO Paolo** (Atalanta)

SESTA SANZIONE

**DE ASSIS MOREIRA Ronaldo** (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias** (Palermo)

PRIMA SANZIONE

**TOLDO Francesco** (Internazionale)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE PER GIORNI DIECI IN AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE GIA' INFLITTA

**ORIALI Gabriele** (Internazionale): per essere entrato al termine della gara, nonostante fosse inibito, sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. (art. 22 n. 8 CGS).

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 MAGGIO 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*